



COMUNE DI OSSANA

Provincia Autonoma di Trento

**REGOLAMENTO
PER LA CURA DI ANIMALI
D'AFFEZIONE
NEL COMUNE DI OSSANA**

**IN SOSTITUZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE DEI CANI NEL TERRITORIO
COMUNALE" APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 38 DEL 29.12.2003.**

(Modificato con deliberazione C.C. n. 7 di data 27 gennaio 2021.)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Principi generali del regolamento

ART. 2 – Definizioni ed ambito di applicazione

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI

ART. 3 – Benessere degli animali d'affezione

ART. 4 – Custodia e detenzione dei cani

ART. 5 – Divieto di accesso per cani

ART. 6 – Obbligo del guinzaglio

ART. 7 – Disturbo da animali

ART. 8 – Anagrafe Canina

ART. 9 – Norme per la conduzione di animali su suolo pubblico

ART. 10 - Tutele dell'aggressività esaltata dei cani

ART. 11 - Aggressività non controllata – censimento locale dei cani pericolosi

ART. 12 – Aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento dei cani

TITOLO III – RECUPERO DEGLI ANIMALI VAGANTI

ART. 13 – Custodia animali vaganti o randagi

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 – Vigilanza

ART. 15 – Normativa di riferimento

ART. 16 - Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Principi generali del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli obblighi e i comportamenti di cittadini detentori di animali d'affezione nel territorio del Comune di Ossana.

Le norme sono finalizzate a tutelare la convivenza tra la cittadinanza e gli animali d'affezione, ed a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei responsabili degli animali potrebbero provocare in merito alla pulizia, al decoro e all'igiene delle aree pubbliche, nonché alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta.

2. La detenzione degli animali domestici è disciplinata dalle seguenti norme:

- Legge Provinciale n. 4 del 28 marzo 2012 *“Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”*;
- Legge n. 189 del 20 luglio 2004 *“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”*;
- Legge n. 281 del 14 agosto 1991 *“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”*;
- Ordinanze ministeriali specifiche in materia di *“tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressione dei cani”*.

ART. 2

Definizioni ed ambito di applicazione

1. Per “aree pubbliche o di uso pubblico” si intendono le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi, i parco-giochi, i percorsi pedonali, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza di edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno accesso i cittadini.

2. Si definisce “responsabile di animale d'affezione” il proprietario o il detentore che ha, anche momentaneamente, la custodia degli animali, all'interno di luoghi privati o durante il transito o permanenza su un'area pubblica e che, ai sensi dell'art. 2 della L.P. 4/2012, ne risponde civilmente o penalmente.

3. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche o di uso pubblico del centro abitato.

4. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Ossana e si applicano a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281,

5. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione, come regolamentate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- e) alle attività di disinfezione e derattizzazione;
- f) a tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme legislative.

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE

ART. 3

Benessere degli animali d’affezione

1. I detentori, oltre a garantire il benessere degli animali, devono assicurarsi di evitare pericoli per la salute umana, oltre che danni e/o disturbo della quiete pubblica, garantendo così un adeguato comportamento dell’animale, in conformità con le regole di convivenza con altre persone ed altri animali, rispetto al contesto in cui vive.
2. Il Sindaco, nel caso in cui verifichi la presenza di ~~cani~~ animali in genere, detenuti, anche in aree private, in situazioni igienico sanitarie precarie, senza cibo e acqua, senza la possibilità di muoversi liberamente, può ordinarne l’allontanamento, previo parere dell’azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito APSS).

ART. 4

Custodia e detenzione

1. Nei luoghi privati gli animali possono essere lasciati liberi se è presente un’idonea recinzione che impedisca il contatto degli animali con chiunque transiti su aree di pubblico transito limitrofe.
2. Il detentore di animali, nel caso in cui sia prevista l’idonea recinzione ma gli animali spaventino chi percorre le aree di pubblico transito, dovrà installare idonee barriere oscuranti con la raccomandazione di porre sulla recinzione il cartello “Attenti al cane!”.
3. E’ vietato lasciare liberi o vagare i cani sulle aree pubbliche, consentire agli stessi di uscire liberamente dalla proprietà privata, incustoditi e privi di idonea museruola.
4. Se il suolo privato non è completamente recintato e vi sia pericolo di fuoriuscita del cane, è fatto obbligo di tenerlo rinchiuso in serraglio o, come ultima alternativa, legato a una corda-catena di lunghezza pertinente, in modo tale da evitare il contatto con persone estranee. In entrambi i casi va garantito uno spazio sufficiente per un’adeguata e sufficiente attività motoria del cane.
5. E’ vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale. L’abbandono è punito ai sensi del vigente Codice Penale.
6. In caso di violazione del presente articolo, salvo quanto previsto per il comma 5), la sanzione amministrativa è quantificata in una somma da € 25,00 a € 300,00.

ART. 5

Divieto di accesso per cani

1. Il Sindaco può, con propria ordinanza, vietare l’accesso ai cani anche se accompagnati, in determinate aree pubbliche e di uso pubblico.

ART. 6

Obbligo del guinzaglio

1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico non interdette ai cani, i responsabili di animale d’affezione hanno l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, anche se di piccola taglia.
2. Possono essere tenuti senza guinzaglio i cani che si trovino entro i confini dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico.
Sono altresì esenti dall’obbligo del guinzaglio e della museruola i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per l’esercizio venatorio, nonché i cani delle forze dell’ordine e di soccorso e i cani a servizio dei ciechi.
3. Devono sempre essere condotti al guinzaglio e con la museruola in aree urbane o in luoghi aperti al pubblico i cani inseriti nei registri aggiornati dei servizi veterinari, dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 2 e comma 3 dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministero della Salute di data 06.08.2013.
4. In caso di violazione del comma 1 del presente articolo la sanzione amministrativa è quantificata in una somma da € 25,00 a € 300,00.

ART. 7
Disturbo da animali

1. I detentori di animali devono adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare disturbi alla collettività.
2. E' vietato detenere animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti. I detentori devono garantire un'adeguata igiene dei luoghi di custodia degli animali domestici. In caso di permanenza, anche momentanea di animali su balconi, terrazzi o simili, i detentori devono evitare che eventuali stitlicidi o lordure rechino danno o molestia ai passanti, al vicinato, o agli inquilini dei piani inferiori.
3. In caso di violazione del presente articolo la sanzione amministrativa è quantificata in una somma da € 50,00 a € 150,00.

ART. 8
Anagrafe Canina

1. I detentori devono iscrivere i loro cani all'anagrafe canina secondo le modalità previste dalla L.P. 281/1991 e dalla L.P. 4/2012. In caso di mancata iscrizione si applicano le sanzioni previste dalla L. 281/199.

ART. 9
Norme per la conduzione di animali su suolo pubblico

1. Il detentore responsabile che conduce un cane o altro animale di affezione in luogo o area pubblica è obbligato:
 - a) ad essere munito di appositi strumenti, sacchetti o prodotti simili, in quantità adeguata per la raccolta delle feci dell'animale;
 - b) alla rimozione e raccolta delle deiezioni solide lasciate dagli animali al seguito utilizzando le attrezzature di cui alla lettera a) ;
 - c) allo smaltimento delle deiezioni ben chiuse nei sacchetti/contenitori nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
2. E' vietato consentire agli animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma da € 25,00 a € 300,00.

ART. 10
Tutele dell'aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l'ordinanza del ministero della salute del 12/12/2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali; in particolare:
 - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00;
 - b) coloro che, nonostante il divieto stabilito nell'ordinanza ministeriale, detengano o a qualunque titolo accompagnino uno dei cani vietati soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 500,00.
2. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria del punto b) del presente articolo, la Polizia Locale dispone, quale sanzione accessoria, l'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile più vicino al Comune, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando il cane non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

ART. 11

Aggressività non controllata – censimento locale dei cani pericolosi

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona od altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale.

Il comune istituirà attraverso il Servizio Polizia Locale un elenco dei cani morsi e dei cani con aggressività non controllata rilevati nonché dei cani ad aggressività esaltata di cui all'art. 11 da comunicare periodicamente aggiornato ai servizi veterinari.

2. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria potrà stabilire:

- a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi e i parametri di rilevazione;
- b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;
- c) l'obbligo per i proprietari di cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

3. Se il cane è aggressivo, deve indossare la museruola, altrimenti qualora qualcuno venga morso, persona o altro animale, l'animale deve essere catturato e isolato per un periodo di almeno dieci giorni presso la dimora del proprietario purché non risultino circostanze epizootologiche. In tal caso l'interessato deve assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del Servizio Veterinario dell'APSS. Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani e i gatti che, pur non avendo morsi presentino manifestazioni riferibili all'infezione rabica. Durante questo periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti. Nei casi di rabbia conclamata il Sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma da € 25,00 a € 300,00.

ART. 12

Aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento dei cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e recinzioni, aree e percorsi destinati a sgambamento libero dei cani, dotati anche degli opportuni cestini di raccolta delle deiezioni.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti, con obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

TITOLO III – RECUPERO DEGLI ANIMALI VAGANTI O RANDAGI

ART. 13

Custodia animali vaganti o randagi

1. I cani vaganti su area pubblica o aperta al pubblico sono catturati e custoditi, anche avvalendosi delle associazioni locali incaricate, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del proprietario e all'espletamento dei controlli sanitari. Qualora non venga individuato il proprietario i cani verranno affidati a canili autorizzati. Il proprietario, se individuato, è tenuto a corrispondere le spese di accalappiamento, trasporto, custodia, mantenimento e le spese sanitarie per l'eventuale applicazione del microchip.

2. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrino problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale, è segnalata al Comune che dispone i necessari accertamenti ed eventuali interventi da parte del Servizio Veterinario dell'APSS. Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene pubblica dell'APSS, la presenza di gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico-sanitario, con insediamenti a rischio (es. ospedali, asili, case di cura, ecc.) ovvero in caso di epidemie, che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più idonea. Il Comune, in accordo con il Servizio veterinario dell'APSS., può decidere l'affidamento di colonie feline ad associazioni per la protezione degli animali.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14

Vigilanza

1. La vigilanza relativa all'ottemperanza e l'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, agli agenti ed ufficiali del Servizio di Polizia Locale.

ART. 15

Normativa di riferimento

1. Per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento per le quali non è prevista l'irrogazione di specifiche sanzioni, si applica quanto previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

2. Salvo i casi più gravi disciplinati dal Codice Penale e di Procedura Penale, per quanto riguarda l'attività sanzionatoria e la gestione dei contenziosi si applica quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore al 11° giorno di pubblicazione all'albo telematico del Comune di Ossana.